

## 19. Visto per "turismo" (V.S.U.)

E' un visto di tipo "C", della durata fino a 90 gg, valido per 1, 2 ingressi o multipli.

Il visto per turismo consente l'ingresso per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

Ove sussistano le condizioni previste (il richiedente dimostri la necessità o giustifichi l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a motivo della sua situazione professionale o familiare, dimostri la propria integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti uniformi o visti con validità territoriale limitata, la sua situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto) possono essere rilasciati visti per ingressi multipli con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
- c) la disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovrà riportare la disponibilità del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della disponibilità di un alloggio;
- d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.

Il visto per turismo può essere rilasciato, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti, anche a stranieri che si rechino in Italia per **visite di breve periodo a familiari stranieri** regolarmente residenti.

Il visto per turismo può essere rilasciato, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti anche a stranieri che si rechino in Italia per **visite mediche**. Se ritenuto necessario, la Rappresentanza potrà richiedere una certificazione redatta da un medico di fiducia della stessa che attesti che le cure ritenute necessarie non sono disponibili nel Paese di origine. Se il richiedente deve sottoporsi ad **interventi o controlli medici saltuari**, seppur programmati in un lungo arco di tempo, in presenza dei requisiti previsti, potrà essere rilasciato un **visto turistico con ingressi multipli** di breve durata e con validità adeguata alle documentate esigenze mediche. Nel caso invece di interventi presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, potrà essere rilasciato un visto per cure mediche, se ne ricorrono le condizioni ed i requisiti previsti

Il visto per turismo può essere rilasciato anche in favore di minorenni che rientrino in **programmi temporanei di accoglienza solidaristica** espressamente autorizzati dal competente Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale

In mancanza della comunicazione del CONI, anche per **manifestazioni** organizzate da Federazioni **sportive** non riconosciute dal Comitato olimpico o organizzate da altri Enti, o per **periodi di allenamento** o acclimatamento, seminari ed incontri a carattere sportivo, potrà essere rilasciato un visto turistico, in presenza di un esplicito invito e dei requisiti previsti.

Il visto per turismo può essere concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito invito di società sportive italiane, anche per brevi periodi di allenamento.

Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, può essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei requisiti sopra descritti.

### **Familiari stranieri di cittadini italiani/UE che esercitano in diritto all'unità familiare.**

I familiari stranieri di cittadini UE hanno diritto ad un **trattamento di particolare favore** per le loro richieste di visto, **se accompagnano o raggiungono il cittadino UE**. Per la concessione di tali prerogative, occorre preliminarmente verificare che i richiedenti rientrino fra i familiari stranieri indicati dall'art. 2 del Decreto Lgs. 30/2007 (**coniuge**, partner con unione registrata in uno degli Stati membri, se equiparata al matrimonio dallo Stato ospitante, **discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge** o partner; **ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge** o partner; tra gli

ascendenti diretti a carico rientra anche il genitore straniero di un minore italiano residente in Italia con l'altro genitore, poiché in tale circostanza la condizione di familiare a carico può essere desunta dalla situazione economica complessiva della famiglia).

Per i familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia non è più possibile rilasciare un visto di corto soggiorno (VSU) per turismo/visita a familiare. Pertanto, a partire dal 1 giugno 2024, ai familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recheranno in Italia ai fini del ricongiungimento familiare, le rappresentanze diplomatiche rilasceranno un visto nazionale per "motivi familiari".

A seguito della recente modifica dell'art. 23 del D.L. 30/2007, ai familiari (art. 2 del D.L. 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi, continuerà a rilasciarsi un visto per turismo/visita a familiare. È raccomandata l'applicazione delle agevolazioni previste (speditezza nella trattazione e gratuità), nonché la verifica del rapporto di parentela e, nei casi in cui previsto dalla normativa, del carico. Non andrà invece richiesta l'assicurazione sanitaria ed il biglietto aereo. Agli altri familiari (art. 3 del D.L. 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi verrà rilasciato un visto per turismo/visita a familiare. Le domande di visto verranno trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come ordinarie richieste di visto per turismo – visita a familiari/amici, valutando anche le reali intenzioni e finalità del viaggio. Non si applica, in questi casi, la gratuità (messaggio MAE diffuso con la [circolare del Ministero dell'Interno dell'11 maggio 2024](#)).